Qualità di consumatore ed onere della prova.

Il tema della **qualità di consumatore** e del relativo **onere della prova** è oggi centrale in molteplici contenziosi civili: contratti bancari e finanziari, fideiussioni, ipoteche di terzi, contratti di fornitura di servizi, clausole sugli interessi moratori, foro del consumatore.

La domanda di fondo è semplice solo in apparenza: **chi deve dimostrare che una parte è "consumatore"?** E, una volta riconosciuto questo status, **come si ripartisce l'onere di provare la vessatorietà delle clausole o la spettanza del foro del consumatore?**

Dal 2020 ad oggi la giurisprudenza – soprattutto di Cassazione – ha consolidato una risposta piuttosto netta: **è la parte che invoca la tutela consumeristica a dover allegare e provare la propria qualità di consumatore**, mentre al professionista spettano gli oneri probatori "a valle" (fatti impeditivi/modificativi, trattativa individuale, ecc.).

Nel diritto dell'Unione e nel Codice del consumo, è consumatore la **persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta**.

Questa definizione ha alcune conseguenze essenziali:

- è una **nozione funzionale**: non basta chiedersi "chi è il soggetto?", ma occorre guardare allo **scopo concreto** dell'operazione (uso personale vs professionale);
- è una nozione **relazionale**: rileva solo nei contratti tra **professionista** e consumatore; se mancano questi poli soggettivi, la disciplina consumeristica non si applica.

La tutela è costruita per riequilibrare un rapporto strutturalmente asimmetrico (informazione, potere contrattuale, possibilità di incidere sul contenuto delle clausole).

La casistica recente mostra due figure "problematiche":

- **Il garante/fideiussore persona fisica**:
  - la Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha escluso la figura del **"professionista di riflesso"**: il garante non è professionista solo perché lo è il debitore garantito;
  - occorre verificare se la garanzia sia prestata per **ragioni personali** (familiari, patrimoniali, di investimento privato) oppure per scopi **strettamente funzionali all'attività imprenditoriale o professionale** del garante stesso.
- **Il condominio-consumatore**:
  - la CGUE ha ammesso che gli ordinamenti nazionali possano **estendere in via interna** la tutela consumeristica anche a soggetti come il condominio, pur non essendo "consumatore" ai sensi stretti della direttiva; [4]
  - il Tribunale di Milano, nel 2020, ha qualificato consumatore un condominio in cui la compagine era **prevalentemente residenziale** e composta da persone fisiche, in un contratto di fornitura di calore destinato all'uso abitativo (Trib. Milano, sez. III, sentenza 26.11.2020)

Questi esempi mostrano come la qualifica di consumatore richieda sempre un'**indagine in concreto** sul rapporto e sulle finalità dell'operazione.

La giurisprudenza più recente qualifica la **"qualità di consumatore" come fatto costitutivo** delle tutele che si intendono attivare: nullità per vessatorietà, applicazione del foro del consumatore, estensione di garanzie particolari, ecc.

Ne discende l'applicazione diretta dell'**art. 2697 c.c.**:

- **chi fa valere un diritto** (o un'eccezione) fondato sul proprio status di consumatore **deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento**; [1]
- chi contesta quel diritto deve provare i **fatti impeditivi, modificativi o estintivi** (es. destinazione professionale dell'operazione, esistenza di una trattativa individuale che esclude la vessatorietà).

La **Cassazione civile, sez. I, 23/02/2026, n. 4051** ribadisce con chiarezza che "il consumatore ha l'onere di provare la propria qualità soggettiva", collocando tale onere nel solco dell'art. 2697 c.c. e ritenendolo coerente anche con il diritto dell'Unione.

La Corte osserva che:

- nessuno è più vicino alla prova della **propria condizione soggettiva** del soggetto che la invoca;
- documenti quali visure, statuti, certificazioni di attività, contratti di lavoro, dati sulla compagine condominiale, ecc. sono normalmente **facilmente reperibili** da chi chiede la tutela;
- sarebbe contrario alla logica dell'art. 2697 c.c. addossare al professionista la prova negativa del fatto che l'altro contraente **non** è consumatore.

Le **Sezioni Unite n. 19597/2020** – in materia di interessi moratori e usura – indicano un vero e proprio "catalogo" di oneri probatori a carico del debitore che deduce l'usurarietà, includendo tra essi la **"eventuale qualità di consumatore"**.

La **Corte d'appello di Bari, 28/05/2021, n. 984**, nel recepire questo arresto, chiarisce che:

- il debitore che invoca la disciplina del consumatore deve **allegare e provare** la propria qualità di consumatore;
- la banca, per contro, deve provare i **fatti modificativi o estintivi** dell'altrui diritto, tra cui la **trattativa individuale** della clausola anche con soggetto consumatore.

Si delinea così uno schema chiaro: **status di consumatore come fatto costitutivo a carico del debitore**, fatti impeditivi/modificativi (trattativa, destinazione professionale) a carico del professionista.

La **Corte d'appello di Milano, 01/10/2021, n. 2804**, affronta il caso di una persona fisica terza datrice di ipoteca che si dichiara consumatrice. [3]

La Corte:

- afferma che l'onere di provare la qualità di consumatore **grava su chi la invoca**;
- ritiene **insufficiente** la mera produzione di busta paga e contratto di lavoro, perché tali elementi dimostrano solo l'esistenza di un'attività diversa, ma **non** l'assenza di collegamento funzionale con la società garantita (partecipazioni, ruoli gestori, interessi economici comuni);
- richiede, quindi, una prova più articolata della **estraneità dell'operazione** rispetto alla sfera professionale o imprenditoriale del garante.

La **Cassazione, sez. I, 23/02/2026, n. 4051**, in un caso analogo di fideiussore, conferma questa impostazione: lo status consumeristico del garante è da provare dal garante stesso; il solo fatto che il contratto principale riguardi un'impresa non basta a escluderlo o a riconoscerlo automaticamente.

Nel caso deciso dal **Tribunale di Milano, 26/11/2020**, un condominio si oppone a un precetto fondato su interessi moratori pattuiti in un contratto di fornitura di calore.

Il giudice:

- attiva un **controllo officioso** sulla possibile applicazione della disciplina consumeristica, in linea con la giurisprudenza CGUE (in particolare, sentenza Faber);
- invita le parti a produrre documenti utili a verificare la **composizione e la destinazione** dell'edificio;
- sulla base della documentazione prodotta dal condominio (prevalenza di unità abitative, titolarità in capo a persone fisiche) e non contestata dall'impresa, riconosce al condominio la **qualità di consumatore** nel rapporto in questione;
- qualifica la clausola sugli interessi moratori come rientrante nella **presunzione di vessatorietà** per interessi manifestamente eccessivi (art. 33, co. 2, lett. f, Codice del consumo), con conseguente **spostamento dell'onere della prova sul professionista**, chiamato a fornire prova contraria.

Questo caso mostra come il giudice possa **concorrere all'accertamento dello status**, ma non sostituirsi del tutto alla parte: è il condominio che, su impulso del giudice, fornisce i dati di fatto necessari.

Una volta accertata la qualità di consumatore, il problema si sposta su **chi debba provare la vessatorietà delle clausole**.

Il Codice del consumo prevede che talune clausole siano **presuntivamente vessatorie** (art. 33, co. 2), tra cui:

- quelle che impongono interessi o indennità manifestamente eccessivi;
- quelle che limitano in modo significativo la facoltà del consumatore di opporre eccezioni;
- quelle che incidono sul foro competente a favore del professionista.

In questi casi, la giurisprudenza – ad es. **Cass. 22/07/2025, n. 20773** – afferma che:

- il consumatore deve **allegare e provare** di trovarsi in un rapporto consumatore–professionista e la riconducibilità della clausola allo schema tipico dell'art. 33;
- **poi** l'onere si sposta sul professionista, che deve provare la sussistenza di una **trattativa individuale seria ed effettiva** o altri elementi idonei ad escludere lo squilibrio.

È dunque fondamentale distinguere tra:

- **onere di provare lo status** (in capo al consumatore);
- **onere di vincere la presunzione di vessatorietà** (in capo al professionista).

La **Cassazione, 10/12/2025, n. 32202**, richiamando **CGUE 19/09/2019, C-34/18**, precisa che:

- una clausola che incida sull'onere della prova **non è di per sé automaticamente abusiva**;
- occorre verificare, nel caso concreto, se essa determini un **significativo squilibrio** a danno del consumatore, avuto riguardo al diritto dispositivo e alla concreta posizione processuale delle parti.

Inoltre, la stessa decisione valorizza le **dichiarazioni contrattuali di trattativa**: se il contratto contiene una clausola in cui il consumatore dichiara che il contenuto è "frutto di trattativa", tale dichiarazione può assumere valore **confessorio** (art. 2735 c.c.), con l'effetto di spostare sul consumatore un onere di prova rafforzato qualora voglia dimostrarne la non veridicità.

La qualità di consumatore è spesso invocata per ottenere l'applicazione del **foro del consumatore** e, quindi, per contestare la competenza territoriale del giudice adito.

La **Cassazione, 10/12/2025, n. 32202**, offre alcune precisazioni importanti:

- L'**eccezione di incompetenza territoriale**, anche se fondata sul foro del consumatore, resta soggetta alle **preclusioni dell'art. 38 c.p.c.** (deve essere sollevata nei termini di legge, e il rilievo officioso deve avvenire entro la prima udienza).
- La qualità di consumatore **non consente automaticamente** di superare tali preclusioni: il diritto UE non impone una deroga generalizzata alle regole processuali interne.
- Le pronunce CGUE del 2022 (Banco Desio, Ibercaja Banco, Unicaja) ammettono deroghe solo in presenza di condizioni stringenti (rischio concreto di mancata difesa, sproporzione dei costi, difetto informativo), che non ricorrono quando il consumatore è assistito e agisce tempestivamente.

Il messaggio da trasmettere è che la tutela consumeristica deve essere **effettiva**, ma non si traduce in un "liberi tutti" rispetto a termini e preclusioni processuali.

In conclusione, ***lo status di consumatore non si presume; chi invoca la tutela consumeristica deve allegarlo e provarlo, mentre al professionista spetta l'onere di provare i fatti che limitano o escludono tale tutela, in particolare la trattativa individuale delle clausole e la destinazione professionale dell'operazione.***

Avv. Giuseppe Capogreco